

## ADEMPIMENTI

---

### ***Diritto annuale CCIAA: le sanzioni applicabili***

di Raffaele Pellino

Con l'avvicinarsi della scadenza prevista per il versamento del diritto camerale, coincidente con quella relativa al pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (prossimo 30 giugno, per i soggetti con esercizio solare), un aspetto di particolare interesse è quello relativo alle **sanzioni applicabili in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale** nonché il possibile ricorso al ravvedimento operoso.

In linea generale, secondo quanto disposto dall'[articolo 4 del D.M. 54/2005](#), la sanzione amministrativa in favore della camera di commercio:

- è **compresa tra il 10% e il 100%** dell'ammontare del diritto dovuto;
- è applicata nella **misura del 10%, nei casi di tardivo versamento**;
- è applicata in **misura variabile, dal 30% al 100%**, nei casi di **omesso versamento**, tenendo conto dei criteri generali di determinazione della sanzione previsti dall'[articolo 7 del D.Lgs. 472/1997](#). Quest'ultimo dispone che nella determinazione della sanzione si ha riguardo **"alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali"**.

Si rileva, poi, che **non è omesso** il versamento eseguito in favore di una Camera di commercio **incompetente per territorio**, se effettuato entro i termini di scadenza previsti.

Riguardo alla sanzione applicabile in caso di **versamento "parziale"** del diritto annuale effettuato oltre il termine di versamento (compreso quello effettuato senza la maggiorazione dello 0,40%), il MiSE, con la [nota 172574/2013](#), ha ritenuto di doversi adeguare alle disposizioni della [circolare 27/E/2013](#).

In particolare, secondo l'Agenzia delle Entrate *"il versamento entro 30 giorni dalla scadenza dell'importo dovuto senza la maggiorazione dello 0,40% è assimilabile all'omesso versamento parziale e non già al ritardato pagamento, di conseguenza la sanzione deve essere rapportata alla frazione dell'importo non versato"*. Pertanto, **se è dovuto un diritto annuale maggiore rispetto a quello calcolato e versato nel "termine lungo", detto versamento non è tardivo ma "insufficiente"**; in tal caso, la sanzione va calcolata sulla differenza tra quanto versato nel "termine lungo" e quanto dovuto (imposta + maggiorazione).

**Non sono sanzionabili**, invece, le **violazioni formali** quali ad esempio l'errata indicazione del codice tributo camerale, e/o del codice fiscale e/o della sigla della provincia e/o dell'anno di

competenza, che non comportano accrediti di somme al di fuori del sistema camerale. (circolare MiSE 3587/C/2005).

### **Ravvedimento operoso**

L'[articolo 6 del D.M. 54/2005](#) disciplina la possibilità dell'impresa di **avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso**, definendo la misura ridotta delle sanzioni applicabili.

Successivamente, con il D.L. 185/2008 è stata modificata la misura delle sanzioni applicabili in caso di ravvedimento; tuttavia, il MiSE, con la [nota 172574/2013](#), ha puntualizzato che tale intervento non ha avuto un automatico effetto di modifica dell'[articolo 6 del D.M. 54/2005](#), in quanto quest'ultimo *"fissa in una fonte normativa, di per sé autonoma, le sanzioni applicabili"*.

Analogamente, per le modifiche apportate dalla L. 190/2014, il MiSE ha precisato che (nota 16919/2015):

- le [lettere b-bis](#) e [b-ter](#) dell'articolo 13, comma 1 del D.Lgs. 472/1997, riguardando i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, **"non risultano applicabili al diritto annuale"**;
- per le [lettere a-bis](#) e [b-quater](#) del suddetto articolo 13 viene confermata la posizione secondo cui le novità **"non hanno un automatico effetto di modifica"** dell'[articolo 6 del D.M. 54/2005](#).

Pertanto, ai fini del ravvedimento operoso del diritto camerale si rilevano le seguenti **due fattispecie**:

- la sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo (30%), ossia **è pari al 3,75%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza del termine** (cd. "ravvedimento breve");
- la sanzione è ridotta ad un quinto del minimo (30%), ossia **è pari al 6%, se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine** (cd. "ravvedimento lungo"); tuttavia, oltre un anno dalla violazione non è più possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso.

Affinché si **perfezioni** il ravvedimento è, quindi, necessario che, entro il termine di 30 giorni o di un anno sia pagato il diritto dovuto unitamente agli interessi legali maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito (circolare 3587/C/2005).

In ogni caso, è consigliabile verificare presso la competente Camera di commercio la misura delle sanzioni applicabili, in quanto si ravvisano **comportamenti diversificati**.

Si fa presente, inoltre, che affinché il ravvedimento si perfezioni, il pagamento della **sanzione** e degli **interessi moratori** devono essere eseguiti *"contestualmente alla regolarizzazione del diritto"*.

annuale", ossia mediante "un unico modello F24 nel medesimo giorno".

Va, infine, evidenziato quanto chiarito dalla circolare MiSE 172574/2013, ossia che:

- in caso di **versamento incompleto** l'impresa potrà regolarizzare la propria posizione eseguendo il pagamento nel termine di 30 giorni dalla scadenza del "termine lungo" (ossia 31/07); laddove l'impresa **non ha versato alcun importo, né entro il 30 giugno né entro il 31 luglio**, il termine ultimo entro cui poter utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso è la data naturale di scadenza cioè **il 30 giugno dell'anno successivo**;
- nel caso in cui l'impresa effettui, entro il termine prescritto per il ravvedimento, il **versamento di un importo di diritto annuale inferiore al dovuto** ma comunque con sanzioni e interessi commisurati al diritto stesso, **il ravvedimento si intenderà perfezionato limitatamente a tale importo**; sulla differenza non regolarizzata saranno irrogate le sanzioni ad opera degli uffici camerali.
- nel caso in cui l'impresa, in sede di ravvedimento, effettui un **versamento complessivo di diritto annuale, sanzioni, e interessi in misura inferiore al dovuto e le sanzioni e/o gli interessi non siano commisurati al diritto annuale** versato a titolo di ravvedimento, **la Camera di commercio dovrà ritenere perfezionato il pagamento con riferimento alla quota parte del diritto annuale** - comprensivo o meno della maggiorazione a seconda della data del versamento originario - proporzionata al *quantum* corrisposto a vario titolo; sulla differenza non sanata saranno irrogate le sanzioni degli uffici camerali.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



**richiedi la prova gratuita per 30 giorni >**